

Segnalano

Seggi elettorali e barriere architettoniche

Spett.le Redazione,

Abbiamo appreso recentemente che il Comune di Bergamo, in funzione dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, ha segnalato quali sono le sezioni elettorali non agibili ai portatori di handicap, in modo che tali persone possano esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune ubicata in sede esente da barriere architettoniche.

Pur prendendo atto dell'iniziativa positiva del Comune, non possiamo non far rilevare quanto segue:

1) Non esistono altre sedi senza barriere ove collocare i seggi, in modo tale da evitare lo spostamento degli elettori che già hanno problemi di movimento?

2) È giusto che chi è costretto a cambiare seggio a causa della presenza delle barriere, sia costretto a presentare anche «un'attestazione medica rilasciata dall'Ussl»? (a noi pare paradossale che sia il cittadino che debba «giustificare» il proprio handicap e non gli amministratori a spiegare perché esiste l'handicap costituito dagli edifici con barriere....).

3) Fin dal 1971 esiste una legge (n. 118 del 30 marzo 1971, art. 27) che sancisce l'obbligo di apportare «le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti» poiché «in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minora-

ti». Sono passati 21 anni: perché esistono ancora edifici pubblici con barriere?

4) La legge 15 gennaio 1991 n. 15 (alla quale fa riferimento il Comune di Bergamo) contempla anche altri articoli, oltre al primo. Ad esempio, c'è l'articolo 3: «I Comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni». Perché non si è provveduto?

5) La medesima legge, all'art. 2, prescrive che gli arredi della sala di votazione devono essere accessibili e in particolare «deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 centimetri». Dopo quanto rilevato fin qui, ci viene il dubbio che anche questa norma sia stata disattesa.

In conclusione, ci dispiace dover constatare quanto sia ancora distante un pieno rispetto dei diritti di tutte le persone, in particolare di coloro che già fanno più fatica.

Grazie per l'ospitalità.

Comitato provinciale per l'abolizione delle barriere architettoniche.

**Il presidente
Rocco Artifoni**